

TRIBUNALE DI UDINE
Sezione Civile e Fallimentare

Il Tribunale di Udine, composto dai sigg.ri magistrati:

dott. Alessandra BOTTAN GRISELLI	Presidente
dott. Mimma GRISAFI	Giudice rel.
dott. Andrea ZULIANI	Giudice

riunito in Camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento n. 14/2012 R.G. Concordati Preventivi promosso con ricorso depositato in data 20/11/2012 da

A SRL con sede in, in persona dell'amministratore unico sig.;

domiciliata presso l'avv., che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;

all'esito della Camera di Consiglio del 5/4/2013;

sentito il ricorrente;

sentita la relazione del giudice relatore;

ha pronunciato il seguente:

DECRETO

Con ricorso ex art. 161 VI° comma. L. fall., depositato in data 20.11.2012, la società ricorrente svolgeva domanda di ammissione al concordato preventivo, riservandosi di depositare la proposta, il piano e la documentazione prevista dai commi 2 e 3 entro un termine di cui chiedeva la fissazione, deducendo: di svolgere attività commerciale nel settore delle costruzioni stradali, della produzione di prodotti bituminosi e realizzazione di pavimentazioni bituminose e speciali ed affini, sia in appalto diretto da committenti privati e pubblici sia in subappalto, sia in Italia che all'estero; di aver superato le soglie dimensionali

previste dall'art. 1 l. fall.; di versare in una situazione di crisi; di voler predisporre un piano di soddisfacimento dei creditori, ai sensi dell'art. 160 l. fall. anche nella forma della continuità aziendale al fine di consentire l'ultimazione delle commesse già in corso di svolgimento, in un'ottica di miglior soddisfacimento dei creditori societari e del mantenimento nella misura massima possibile dei livelli occupazionali.

Con decreto di data 23.11.2012, il Collegio concedeva un primo termine di giorni 60 per la presentazione della proposta di concordato preventivo e per il deposito del piano e di tutta la documentazione di cui al secondo e terzo comma; con successivo decreto di data 10/1/13 il Tribunale, su istanza del ricorrente, concedeva una proroga del termine sino al 19/2/13 disponendo la convocazione del ricorrente per l'udienza del 28/2/2013 davanti alla dott.ssa Mimma Grisafi, la quale veniva contestualmente delegata alla trattazione del procedimento. In data 19/2/2013 la ricorrente depositava il piano e la proposta di concordato preventivo, la relazione di attestazione e fattibilità di cui all'art. 161 III co, contenente altresì attestazione ex art. 160 II co l. f., in relazione al mancato pagamento integrale di un credito ipotecario e la restante documentazione prescritta dall'art. 161 IV comma lf.

All'udienza del 28/2/2013 il giudice delegato alla trattazione evidenziava una serie di criticità, tra cui (per quanto qui interessa) l'effettuazione senza autorizzazione del Tribunale di diversi pagamenti di crediti "anteriori" al deposito del ricorso, alcuni risultanti dalla relazione informativa periodica, altri dall'attestazione del professionista redatta ex art. 161 III co lf. Concesso, quindi, il richiesto termine per chiarimenti ed integrazioni, fissava l'udienza del 15/3/13 per la comparizione del ricorrente (oltre che del creditore istante nella procedura prefallimentare in corso) davanti al Collegio avvisando il debitore che

la convocazione veniva effettuata anche per la verifica dei presupposti per la dichiarazione di fallimento (con comunicazione del provvedimento al PM).

La ricorrente depositava nuova relazione ex art. 161 co 3, integrata come richiesto in relazione al giudizio di "fattibilità", nonché attestazione ex art. 186 bis III co ai fini della fattibilità della continuazione dei contratti di appalto con la Pubblica Amministrazione. Giustificava i pagamenti di crediti anteriori, asserendo che si trattava di attività di ordinaria amministrazione e/o di crediti privilegiati. Veniva quindi concesso un ultimo richiesto termine per produrre la determina notarile ex art. 152 contenente il piano e la proposta (essendo stata prodotta solo quella relativa alla proposizione del ricorso ex art. 161 VI co "in bianco") e per allegare il piano economico ex art. 186 bis comma II lett.a) integrato con il periodo presumibilmente necessario a formalizzare la prevista cessione dell'azienda e quindi sino all'ottobre del 2013.

Nella nuova relazione, resa dall'attestatore ex art. 161 III co, depositata in data 12/3/2013, il professionista incaricato riconosceva, tra le "criticità", che effettivamente erano stati effettuati dalla ricorrente pagamenti di crediti anteriori al deposito della domanda non autorizzati dal Tribunale.

Fissata nuova udienza al 5/4/2013 davanti al Collegio, comparivano il ricorrente, assistito dal legale e dai professionisti, chiedendo l'ammissione della domanda di concordato, nonché il creditore istante della procedura prefallimentare, il quale insisteva invece per la dichiarazione di fallimento.

Il collegio quindi si riservava la decisione.

Va opportunamente premesso che la ricorrente ha proposto un concordato misto, liquidatorio con continuità aziendale ex art.186 bis I. fall., che prevede, da

un lato, la prosecuzione dell'attività realizzata attraverso la cessione di ramo di azienda (cd "good company") alla B srl (società terza, i cui soci sono peraltro gli stessi soci della ricorrente); dall'altro, come consente l'art. 186 bis 1 comma ultima parte, la liquidazione dei restanti "beni non funzionali all'esercizio dell'impresa" ("bad company"). In particolare, vi è proposta irrevocabile di acquisto del ramo di azienda - individuato nell'impianto di produzione di asfalto ed inerti in, comprensivo di avviamento e contratti di appalto in corso e certificati ... - della B srl a socio unico; per i restanti beni - terreni e compendio produttivo a, rimanenze di magazzino e contratti di leasing - è invece prevista la vendita o cessione "con procedura competitiva". La proposta ai creditori prevede il pagamento integrale dei creditori privilegiati e dei creditori C e D garantiti da ipoteche di primo grado, il pagamento nella misura dello 0.65% (con degradazione a chirografo per la restante quota di credito) della E, in quanto garantita da ipoteca di II grado su bene incapiente (con incapacienza confermata dall'attestatore ai sensi dell'art 160 II col f) ed infine il pagamento dei creditori chirografari nella misura accertata nell'ultima relazione dall'attestatore dell'8,4%. Quali tempi di pagamento il ricorrente ha previsto un pagamento immediato dei prededucibili e dei creditori ipotecari non degradati, il pagamento dei privilegiati generali entro il mese di settembre-ottobre del 2013 ed il pagamento dei restanti creditori nel termine di 6-8 mesi dall'apertura della fase liquidatoria.

Ritiene il Collegio che la procedura di concordato non può essere aperta essendosi verificata una causa di inammissibilità nel corso del procedimento a cui la ricorrente, nonostante l'espresso rilievo del Tribunale - che sul punto ha instaurato il contraddittorio e concesso termine con applicazione in via

analogica della disposizione di cui all'art. 162 l co lf - non ha posto rimedio, se non in minima parte.

In linea di fatto, va premesso che, il ricorrente e l'attestatrice hanno dato atto dell'esistenza di una serie di pagamenti di crediti anteriori sia chirografari che privilegiati, effettuati dopo il deposito del ricorso (20/11/12) e senza autorizzazione del Tribunale. Alcuni dei pagamenti, per lo più di crediti di rango privilegiato, già emergevano dalle relazioni periodiche ex art. 161 VIII col f, e in ordine a questi erano stati richiesti chiarimenti alla ricorrente in sede di prima convocazione. Nel dettaglio, risultano essere stati effettuati dalla ricorrente, quanto meno (diversi ulteriori versamenti e prelievi, infatti, risultanti anche dall'estratto conto della banca D e dal conto economico, non trovano giustificazione, ma su questi non vi è certezza), i seguenti pagamenti di crediti "anteriori" senza autorizzazione del Tribunale:

1) circa **euro 35.000,00** a favore dell'amministratore unico e del sig., procuratore speciale della società ricorrente, per compensi e rimborsi spese, riferiti in parte a competenze pregresse. Importi restituiti per circa 15.000,00 euro.

2) **euro 30.000,00** (ma dai conti prodotti maggiori sembrerebbero gli acconti ricevuti) per prestazioni professionali effettuate in funzione della presentazione del ricorso, a copertura parziale dei quali tuttavia sarebbero stati "bonificati" dalla socia F srl euro 20.000,00 (ved. All.7 memoria ricorrente 2/472013

3) **euro 12.531,00**, corrisposti a G spa per fornitura di gas metano (fattura 8/11/12) in data 14/12/12;

4) **euro 20.203,44** corrisposti a H Srl per fornitura energia elettrica (fattura del 5/10/12) in data 10/12/12;

5) **euro 6.413,00**, corrisposti a I spa quale corrispettivo per certificazioni SOA (fatture tutte del mese di giugno del 2012) il 25/2/13;

6) **euro 31.745,00** ed **euro 13.646,37** corrisposti alla L per le spettanze dei mesi di ottobre e novembre del 2012 (senza specificazione, non nota, tra la parte di credito afferente agli accantonamenti, che godono del privilegio-ex art 2751 bis n.1, ed ai contributi, da ritenersi invece credito di natura chirografaria);

7) **euro 169.845,16** corrisposti ai dipendenti per retribuzioni del mese di ottobre e parte di **euro 166.703,25** corrisposti per l'intero mese di novembre (quando i primi 20 giorni di prestazione erano "anteriori")

8) **euro 113.847,29** versati quali contributi INPS e INAIL pregressi;

9) quanto meno parte di **euro 921.700,00** che sono stati trasferiti alla "stabile organizzazione" in Albania ed asseritamente li utilizzati per pagamenti di forniture e subappaltatori. Del trasferimento di tale somma dal conto corrente intestato alla ricorrente in Italia (Unicredit) a quello in Albania - somma che costituisce parte dell'importo ricevuto dalla A srl in corso di procedura dall'appaltante Comunità europea (si trattava invero di complessivi euro 1.438.189,00 che, per la differenza, sono stati invece indebitamente "incamerati" a copertura della propria posizione debitoria, dall'istituto bancario) - è stato fornito, nonostante la richiesta del GD, un resoconto generico in quanto i pagamenti non indicano con precisione le causali e le fatture cui si riferiscono. Il ricorrente ha giustificato genericamente il trasferimento di così ingente importo con la necessità di pagare l'"acquisto di materiali funzionali e necessari all'avvio della commessa" e ha prodotto un elenco di movimenti bancari ma, come detto, non è verificabile se trattasi effettivamente di crediti sorti in data successiva al deposito dell'istanza. Con ogni probabilità, trattasi quanto meno in parte - considerato oltre a tutto che si tratta di subappalti- di somme che sono andate a

pagare debiti, verso i subappaltatori in Albania, sorti in data precedente al 20/11/2012.

Orbene, va osservato innanzitutto che in forza del principio della “par condicio creditorum”, in termini generali il pagamento in corso di procedura per concordato dei crediti pregressi, nel senso di sorti in data “anteriore” al deposito del ricorso - siano essi privilegiati, siano essi (e a maggior ragione) chirografari - non è consentito, neppure se effettuato attraverso compensazione di debiti sorti anteriormente con crediti realizzati in pendenza della procedura. In ipotesi poi di crediti chirografari, sicuramente soggetti alla falcidia concordataria (o di privilegiati che non venissero pagati integralmente) il pagamento, se effettuato per l'intero importo come nel caso in esame, viola altresì l'ulteriore principio generale di cui all'art. 2741-cc dell' “inalterabilità” della cause di prelazione, ora richiamato dall'art. 160 l comma 1f .

Il divieto di pagamento di crediti “anteriori” - tra l'instaurazione del procedimento per concordato (ora iscrizione del ricorso), sia esso “in bianco” od ordinario, e l'omologazione - pur non espressamente sancito dal legislatore (quanto meno prima dell'ultima riforma del 2012, come vedremo) è sempre stato ricavato dagli interpreti dal sistema normativo (sul punto ved. Cass. 12/1/2007 n. 5789). In particolare: dal disposto dell'art. 167 l f che, imponendo l'autorizzazione del G.D. per il compimento di atti di straordinaria amministrazione, è stato inteso come norma volta a garantire la destinazione del patrimonio dell'impresa al soddisfacimento di tutti i creditori anteriori secondo la “par condicio”; dall'art. 168 l f che, ponendo il divieto di azioni esecutive (e ora anche cautelari) da parte dei creditori a decorrere dal momento della pubblicazione del ricorso, si è ritenuto implicitamente comportare il divieto di pagamento di debiti anteriori,

“perché sarebbe incongruo che ciò che il creditore non può ottenere in via di esecuzione forzata, possa conseguire in virtù di spontaneo adempimento, essendo in entrambi i casi violato proprio il principio di parità di trattamento dei creditori” ; infine dalla disposizione dell’art. 184 lf, che, disciplinando gli effetti del concordato per i creditori e prevedendo l’obbligatorietà per tutti i creditori “anteriori”, “implica che non possa darsi l’ipotesi di un pagamento di debito concorsuale al di fuori dei casi e dei modi previsti dal sistema”.

Non si è mai parlato, per vero, di un divieto assoluto di pagamento di crediti anteriori all’apertura della procedura. A tale regime anche in passato si sono riconosciute infatti in giurisprudenza delle deroghe in considerazione della natura e delle caratteristiche del rapporto da cui discendono. Ma anche in queste ipotesi di derogabilità del principio, come esattamente osservato dalla sopra citata sentenza della Suprema Corte del 2007 (seppur in contrasto con un precedente del 2005), era senz’altro preferibile l’opinione secondo cui il pagamento di credito sorto anteriormente, anche in adempimento di un contratto pendente, non poteva configurarsi quale *“atto dovuto e quindi atto di ordinaria amministrazione escluso dalla previsione normativa”* di cui all’art. 167 comma 2 lf, nonostante vigesse nel concordato il principio (ancor oggi valido e per questo se ne disciplina la possibile deroga nell’art. 169 bis lf) della naturale prosecuzione dei rapporti contrattuali in corso e/o nonostante si trattasse di debiti prededucibili, diversi ovviamente da quelli che sorgono nel corso della procedura. Questo in quanto non si tratta, invero, della questione della necessità o meno di ottenere dal G.D. o dal Tribunale l’autorizzazione alla prosecuzione di un rapporto contrattuale che rientra nell’attività caratteristica dell’imprenditore ricorrente, autorizzazione senz’altro non necessaria in quanto la instaurazione del procedimento per concordato non comporta

automaticamente né lo scioglimento né la sospensione dei rapporti contrattuali. La vera questione è che, nel caso del pagamento di credito sorto anteriormente all'instaurazione della procedura, il pagamento comunque incide negativamente sul patrimonio del debitore, ormai destinato al soddisfacimento dei creditori concorsuali, pregiudicandone la consistenza. In quest'ottica, i pagamenti di crediti maturati anteriormente alla proposizione della domanda di concordato, anche nelle ipotesi in cui si fossero ravvisati i presupposti per una deroga ai principi sopra enunciati in considerazione della natura del rapporto contrattuale, comunque non avrebbero potuto che configurarsi, *nell'ambito di una procedura di concordato preventivo* (non ovviamente nell'attività di un'impresa "in bonis"), di per sé e a prescindere dalla consistenza del debito, atti di straordinaria amministrazione che necessitavano (anche prima dell'introduzione dell'art. 182 quinquies lf) sempre e comunque dell' *"autorizzazione, quale strumento diretto ad accertare la sussistenza delle condizioni che derogano alla regola del concorso"*.

Il divieto di compiere atti di pagamento di crediti anteriori senza autorizzazione del Tribunale, contrariamente a quanto sostenuto da alcuni giudici di merito, doveva pertanto trovare applicazione, secondo i principi, non solo ai rapporti esauriti (per i quali l'ipotesi normale è che non sia possibile il pagamento), ma anche a tutti i rapporti pendenti, a prescindere dalla circostanza che si tratti di *"situazioni giuridiche che si sono cristallizzate in un semplice rapporto"* o di rapporti con inscindibilità delle prestazioni o di rapporti di durata dai quali sorgono coppie di prestazioni di per sé isolabili sotto il profilo funzionale ed economico, ed a prescindere dalla natura privilegiata, prededucibile o chirografaria del credito.

Tale conclusione, già per vero valida (per quanto non condivisa da tutti gli interpreti) prima delle modifiche alla procedura del concordato, oggi ad avviso del Collegio deve ritenersi sicuramente confermata. Non solo vi è l'art. 169 bis l.f. che consente al debitore di sospendere o addirittura di sciogliersi dai contratti evitando l'adempimento senza aggravamento del passivo concordatario (l'indennità è prevista espressamente come debito concorsuale); non solo vi è l'art. 161 VII comma che, nel caso di concordato in bianco come la fattispecie in esame, appare estremamente rigoroso prevedendo l'autorizzabilità degli atti di straordinaria amministrazione solo se *urgenti* (art. 161 VII comma). Assolutamente decisiva è l'introduzione di una norma che disciplina in modo specifico proprio i pagamenti dei crediti "anteriori", senza alcuna distinzione tra quelli di "ordinaria e/o di straordinaria" amministrazione, e che, seppur "a contrario", comporta, ad avviso del Collegio, la conferma del divieto, in linea di principio, di effettuarli con irrilevanza anche delle classiche distinzioni tra le diverse figure contrattuali. Il legislatore, in buona sostanza, considera tali pagamenti alla stregua di atti di straordinaria amministrazione che, a causa della loro incidenza sul patrimonio e della loro, quanto meno potenziale, dannosità per i creditori, esigono per il loro compimento non solo l'autorizzazione del Tribunale, ma rigorosi presupposti la cui sussistenza deve essere oggettivamente verificata. L'art. 182 quinquies l.f. – il quale, si badi, fa espresso riferimento anche ai concordati "in bianco" ma solo a quelli "con continuità" – dispone infatti che il debitore *può chiedere al Tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma lett. d), attesta che tali prestazioni sono*

essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori.

Quindi deve trattarsi :

a) di concordato **con continuità** ex art. 186 bis (almeno così prospettato nel ricorso ex art. 161 sesto comma. Fattispecie che, a ben vedere, è configurabile anche in ipotesi di concordati con cessione dei beni, definiti un tempo meramente liquidatori, ma in cui il debitore ha acquisito “ante” procedura proposte irrevocabili di affitto e di acquisto dell’azienda o di ramo d’azienda, sempre che (come è normale per la salvaguardia dei valori aziendali) sia prevista la prosecuzione dell’attività da parte dello stesso ricorrente durante la procedura, per il periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e l’effettiva cessione;

b) di creditore per **prestazioni di beni o servizi;**

c) di prestazione **essenziale** per la prosecuzione dell’attività;

d) di prestazione **funzionale** ad assicurare il miglior soddisfacimento dei creditori.

La sussistenza dei requisiti sub c e d, inoltre, deve essere **attestata da professionista** in possesso dei requisiti di cui all’art 67 terzo comma lett. d).

Ciò posto è evidente che non vi è più spazio per operare distinzioni tra i diversi contratti cui i pagamenti si riferiscono, avendo il legislatore previsto in buona sostanza che i “pagamenti di crediti anteriori” non sono ammessi e che possono esserlo, in deroga, come si trattasse di una “species” del “genus” di atti di straordinaria amministrazione (disciplinati dall’art. 167 lf o dall’art.161 VII co), solo nel concorso di detti presupposti.

E tale scelta del legislatore appare del resto tanto più opportuna se il pagamento si inserisce in una fattispecie di domanda di concordato c.d in

bianco o prenotativa, nel cui ambito è previsto che il debitore possa essere autorizzato a compiere atti di straordinaria amministrazione solo se urgenti. In tale ipotesi, è previsto un cd "ombrello protettivo" ampio, operativo sotto diversi fronti (azioni esecutive, cautelari, iscrizioni ipotecarie ecc) solo per effetto dell'iscrizione nel registro delle imprese della domanda, pur essendo il debitore in linea di principio poi libero, scaduti i termini, di presentare qualsiasi tipo di concordato e non solo, anche un accordo di ristrutturazione. E' pertanto ancora più giustificato che si richieda con estremo rigore la produzione dell'attestazione di un esperto indipendente che conferisca serietà, oltre che contenuto, alla proposta concordataria al fine di evitare possibili abusi ai danni dei creditori, garantendo non solo la "neutralità" del pagamento rispetto allo scenario concorsuale, ma anche la funzionalità del pagamento al "miglior soddisfacimento dei creditori".

Tutt'al più potrà sostenersi che la restituzione al patrimonio concordatario di alcuni dei pagamenti effettuati - nel caso in esame avvenuta con riferimento ai pagamenti ricevuti dall'amministratore - o la loro parziale restituzione ad opera di un terzo senza obbligo di restituzione – come verificatosi in parte per gli importi corrisposti ai professionisti (considerato che l'ultima parte del secondo comma dell'art. 182 quinquies l.f. esonera dall'autorizzazione i pagamenti effettuati con "*nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione*") – ha sanato il difetto di autorizzazione, se ed in quanto avvenuta nelle more dei termini concessi all'esito della convocazione davanti al Giudice designato, per effetto della neutralizzazione degli effetti dannosi sul patrimonio societario.

Ma i restanti pagamenti di crediti anteriori, come in premessa indicati, è certo che dovevano essere espressamente autorizzati dal Tribunale in

composizione collegiale, previa attestazione di professionista ex art. 182 quinquies l.f. della sussistenza dei requisiti prescritti dallo stesso articolo, indipendentemente dalla loro natura prededucibile, privilegiata o chirografaria o della circostanza che si riferissero contratti di durata in corso, con prestazioni scindibili o meno.

La conseguenza della violazione di una così importante prescrizione non può essere la mera inefficacia dei pagamenti e/o la loro revocabilità in ipotesi di fallimento ma è certamente la dichiarazione di inammissibilità della domanda.

Diverse sono le argomentazioni a sostegno di tale conclusione.

Va innanzitutto rilevato che la norma contenuta nell'art. 182 quinquies l.f. sopra riportata ha introdotto, come si è visto, per i pagamenti di crediti "anteriori" una disciplina ancor più rigorosa e limiti più stringenti rispetto a quanto già previsto per gli atti di straordinaria amministrazione nell'art. 167 l.f. e, per il concordato "in bianco", nell'art. 161 VII comma. Ne consegue, in via logica, che le conseguenze "latu sensu" sanzionatorie previste dal legislatore in ipotesi di atto di straordinaria amministrazione compiuto in assenza di autorizzazione, non possono non valere "a fortiori" in ipotesi di pagamento di credito anteriore non autorizzato ai sensi dell'art. 182 quinquies l.f.

In secondo luogo, sempre in via logica, appare evidente che, pur non potendo trovare applicazione diretta l'art. 173 l.f. che, disciplinando la revoca dell'ammissione del concordato, presuppone che la procedura sia stata aperta, sarebbe del tutto incongruo che debba essere aperta una procedura che, se fosse stata già aperta, dovrebbe essere chiusa con contestuale dichiarazione di fallimento (in presenza di istanza del PM o di un creditore). L'art. 173 l.f. comma I infatti prevede la revoca dell'ammissione proprio nell'ipotesi in cui il debitore

compia “atti non autorizzati a norma dell’art. 167 lf”. Ed appare altrettanto logico che il richiamo operato dall’art. 173 all’art.167 lf consenta di applicare la previsione anche all’ipotesi del tutto analoga di compimento di atto non autorizzato ex art. 161 VII co ed ex art. 182 quinquies, norme introdotte successivamente all’entrata in vigore dell’art. 173 lf . A farci del fatto che, ad avviso del Collegio, essendo stata segnalata dal Tribunale la presenza dei pagamenti non autorizzati e non avendo, ciò nonostante, né rimborsato gli importi (se non in minima parte, come si è visto), né modificato, nei doppi termini concessi, la proposta (incluso i crediti da restituzione, anche nei confronti dell’Unicredit per l’importo indebitamente incamerato), nella condotta del ricorrente possono configurarsi anche le fattispecie di dissimulazione e/o dolosa omessa denuncia di crediti, visto che le somme indebitamente corrisposte ai creditori anteriori non sono state prese in considerazione quale “attivo” recuperabile e distribuibile tra i creditori.

La domanda va pertanto dichiarata inammissibile e con separata e contestuale sentenza viene dichiarato il fallimento della ricorrente, essendo pendente procedura prefallimentare in cui il creditore, presente alla convocazione del ricorrente, espressamente convocato anche per l’accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, ha insistito per l’accoglimento dell’istanza.

P.Q.M.

dichiara inammissibile la procedura di concordato preventivo proposta da

A s.r.l. con sede in, in persona dell’amministratore unico sig.;

domiciliata presso l’avv., che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;

Si comunichi alla ricorrente, al PM in sede, al creditore che ha presentato istanza di fallimento.

Udine 5.4.2013

Il Presidente
(dott. Alessandra Bottan Griselli)

Il Giudice est.
(dott. Mimma Grisafi)